



**Comune di Budoia**  
**Provincia di Pordenone**

## **INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI ANNO 2021**

### **RICHIAMATE:**

- la legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ed in particolare l’art. 2;
- la legge regionale FVG 19 febbraio 2016 n. 1 “Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER” ed in particolare l’art 19;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 510 in data 3 aprile 2020 “Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). Approvazione definitiva.”

VISTA la nota della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio Edilizia prot. n. 009524/P del 12/02/2021.

### **BANDO**

#### **Art. 1 – OGGETTO**

Il presente bando viene emanato ai sensi dell’art. 8 del regolamento regionale, come sopra identificato, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli incentivi al sostegno dei conduttori di immobili destinati a prima casa, meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), degli immobili destinati a prima casa di proprietà pubblica o privata, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle ATER). Al regolamento regionale, ai cui sensi viene emanato il presente bando, deve essere fatto riferimento per tutto quanto eventualmente ivi non contenuto.

#### **Art. 2 - TIPOLOGIE DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI**

Sono ammessi agli incentivi del presente regolamento i canoni di locazione dovuti e pagati nel periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020.

Gli immobili oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo devono essere:

- adibiti ad uso abitativo
- adibiti a prima casa

Non sono ammissibili a contributo i canoni pagati per locazione di alloggi:

- aventi caratteristiche di lusso
- alloggi Ater di edilizia sovvenzionata (cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016)
- alloggi di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a meno che non siano locate sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della sopra citata L. 431 del 1998

I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:

- contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998;
- contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 431/1998;
- contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non è ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

### **Art. 3 –FORMA DEGLI INCENTIVI**

Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da erogare in unica soluzione, a fronte della spesa direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico nell'anno per il quale viene richiesto il sostegno ai canoni di locazione. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. Gli incentivi sono riconosciuti sulla base di un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con condizioni economiche basse e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sul valore ISEE. I contributi possono essere richiesti dai locatari per i quali, con riferimento ai loro nuclei familiari e ai requisiti economici di seguito indicati, sussistono le seguenti condizioni:

- a) possesso di un indicatore ISEE non superiore a due pensioni minime dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 14 per cento.
- b) possesso di un indicatore ISEE non superiore al valore fissato per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 24 per cento.

Per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indicatore ISEE ai punti a) e b) è elevato del 20 per cento.

Il contributo è riconosciuto sul valore ISEE in percentuale pari al valore ottenuto decurtando dall'incidenza di cui alle lettere a) e b) i relativi valori soglia e non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori a questi ultimi.

Nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell'anno sia di importo superiore alla condizione economica indicata alle lettere a) e b) oppure l'indicatore ISEE sia pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo.

Il contributo è incrementato fino ad un massimo del 25 per cento come definito all'articolo 4 del regolamento regionale per richiedenti i cui nuclei familiari sono caratterizzati da almeno una delle situazioni di debolezza sociale o economica individuate dall'articolo 5 dello stesso regolamento.

Il contributo - comprensivo dell'eventuale incremento - non può in nessun caso superare l'importo di euro 3.110,00 per i nuclei familiari rientranti nelle condizioni di cui alla lettera a) e di euro 2.330,00 per i nuclei familiari rientranti nelle condizioni di cui alla lettera b), e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone pagato nell'anno di riferimento o inferiore a 30 euro.

In caso di periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato.

#### **Art. 4 - REQUISITI DEI BENEFICIARI**

I contributi oggetto del presente bando possono essere richiesti da:

- cittadini italiani;
- cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo)
- stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

I richiedenti devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
- possedere un indicatore ISE non superiore a euro 30.000,00 determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali;
- essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede il contributo, di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa posto sul territorio regionale in osservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 2 commi 2 e 3 della legge 431/1998;
- non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito, in osservanza dell'articolo 10 comma 2 della legge 431/1998, delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo. **Il requisito deve sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare** come definito dall'articolo 3 del DPCM 159/2013;

- non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
    - 1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
    - 2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
    - 3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
    - 4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
    - 5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
    - 6) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.
      - non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.
- Il requisito deve sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare** come definito dall'articolo 3 del DPCM 159/2013;

Tutti i requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

#### **Art. 5 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di contributo a sostegno del canone di locazione dovuto e pagato nell'anno 2020 è presentata dai richiedenti che abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Budoia, anche per canoni pagati a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri comuni della regione.

- Le domande, in regola con la normativa fiscale sul bollo, devono essere compilate su apposito modulo predisposto da questo Comune e vanno presentate entro e non oltre venerdì 30 aprile 2021 con le seguenti modalità:
  - a mano all'ufficio protocollo presso la sede comunale in Piazza Umberto I, 12;
  - a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: [comune.budoia@certgov.fvg.it](mailto:comune.budoia@certgov.fvg.it);
  - a mezzo raccomandata AR.

Per la spedizione a mezzo raccomandata AR fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata AR pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Alla domanda deve essere allegato documento di identità in corso di validità dei richiedenti, permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari, copia dell'attestazione ISEE valida, copia del contratto di locazione e documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2020.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, devono presentare la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.

Possono presentare domanda solo persone maggiorenni titolari o contitolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita a prima casa.

In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.

#### **Art. 6 - DETERMINAZIONE E MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

I contributi sono concessi ai richiedenti aventi diritto ai sensi del presente bando secondo i criteri definiti al precedente art. 3.

Per l'anno 2021 il limite massimo ISEE annuo per la fascia A è di €. 13.405,08 da elevare del 20% per i nuclei composti da 1 componente mentre il limite massimo ISEE annuo per la fascia B è di €. 20.000,00 da elevare del 20% per i nuclei composti da 1 componente.

Come riportato all'articolo 3 del presente bando, a ciascuna situazione di debolezza sociale o economica attribuita una percentuale di incremento del contributo del 5 % per un massimo complessivo del 25%.

Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori.

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dal presente bando, in ordine decrescente sulla base dell'incidenza del canone di locazione sull'ISEE.

L'erogazione del contributo è subordinata all'assegnazione al Comune di Budoia dei relativi fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Qualora il finanziamento assegnato dalla Regione risulti inferiore all'importo totale del fabbisogno richiesto dai richiedenti il contributo, il Comune procede alla concessione dei contributi tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

Il Comune concede ed eroga i contributi ai richiedenti entro sessanta giorni dal ricevimento delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione.

Nel caso in cui intervenga il decesso dell'intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari la domanda sarà archiviata.

#### **Art. 7 – DIVIETO DI CUMULO DEI CONTRIBUTI**

Il contributo del presente bando non è cumulabile con altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché, ai sensi dell'articolo 10 della legge 431/1998, con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) qualora relativi allo stesso periodo temporale per cui si chiede il contributo.

L'inosservanza del disposto di cui sopra comporta la revoca del contributo e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi di legge ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

#### **Art. 8 – CONTROLLI E VERIFICHE**

Il Comune effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente bando acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

#### **Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento UE 679/2016 rilasciati dal richiedente saranno trattati dal Comune di Budoia, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dagli Enti che forniscono servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

Il trattamento ha per finalità l'oggetto del presente bando e saranno trattati nell'interesse del richiedente, in base all'articolo 2-sexies, e in particolare come definito al comma 2 lettera m "concessione, liquidazione, modifica e revoca dei di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni", del D.lgs 196/2003 ss.mm.ii. (Codice in materia dei dati personali), garantendone la riservatezza e la conservazione secondo criteri di sicurezza in merito alla loro collocazione negli uffici del Comune e al loro trattamento con mezzi informatici anche ai fini della loro archiviazione.

Responsabile del trattamento è il Comune di Budoia nella persona del Sindaco Ivo Angelin.

L'informativa completa è presente sul sito web del Comune al seguente indirizzo:  
<https://comune.budoia.pn.it/privacy>

Budoia 1 aprile 2021

La Responsabile dell'Area Affari Generali  
e Servizi alla Persona  
dott.ssa **Anna Puiatti**